

Accertamenti non definitivi, imprese in allarme per le gare

SBLOCCA CANTIERI

Dure critiche alla riforma che irrigidisce le regole sulle esclusioni dagli appalti

Buia (Ance): «Intervento paradossale, chiederemo lo stralcio della norma»

Giuseppe Latour

Un intervento «paradossale», che rischia di avere un «effetto devastante» su imprese già stremate. Un «accanimento» da denunciare con forza, per chiedere che la norma venga stralciata, in fase di conversione del decreto sblocca cantieri (Dl 32/2019). Non conta che la richiesta di inserirla nel Codice appalti sia arrivata da Bruxelles: in questo caso bisogna «fare muro», a tutela degli appalti pubblici in Italia.

La durezza delle parole utilizzate dal presidente dell'Ance (l'associazione dei costruttori italiani), Gabriele Buia, restituisce in modo efficace il grado di preoccupazione che in questi giorni sta scuotendo le nostre imprese. Sotto esame c'è la norma che il decreto sblocca cantieri ha inserito, a partire dal 19 aprile, nel nostro sistema di contratti pubblici: le amministrazioni potranno escludere dalle gare quelle imprese alle quali siano state contestate violazioni tributarie e contributive anche non definitivamente accertate (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 aprile).

Le vecchie regole

Finora, in base alle indicazioni del Codice appalti, ci si limitava a una definizione più restrittiva. Le irregolarità fiscali dovevano essere «gravi e definitivamente accertate»: quindi, oggetto di accertamenti non più impugnabili o di sentenze di condanna

passate in giudicato. Nel caso in cui - spiega l'Ance in una nota - «l'operatore avesse impugnato l'atto d'accertamento e la questione fosse ancora pendente dinanzi al giudice tributario, non poteva operare alcuna causa di esclusione legata ad eventuali irregolarità fiscali».

Cosa cambia

Il decreto sblocca cantieri aggiunge ora qualche riga all'articolo 80, integrando le vecchie regole. E prevedendo la possibilità (non l'obbligo) per la stazione appaltante di escludere un concorrente, qualora sia in grado di dimostrare adeguatamente l'esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate, sopra la soglia di rilevanza di 5 mila euro. La novità, che - va detto - per come è scritta si presta a diverse interpretazioni, comporta un effetto molto penalizzante: in caso di accertamento, l'unica possibilità per l'operatore di non essere escluso dalla

procedura di gara «sarà - dicono ancora dall'Ance - il pagamento integrale (o della prima rata, in caso di rateizzazione) della cartella di pagamento, prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione».

Norma paradossale

Un terremoto, nato dalla richiesta della Commissione europea di adeguarci alle direttive comunitarie in materia di appalti, che Gabriele Buia commenta così: «Un intervento di questo tipo è paradossale, tenuto conto che le nostre amministrazioni sono le prime a non rispettare le norme comunitarie in materia di tempi di pagamento».

Con l'applicazione pratica di queste regole, il rischio per il presidente Ance è «di avere un effetto devastante». Perché «molto spesso si fanno accertamenti nei confronti delle imprese che poi si rivelano infondati».

In questo modo, quindi, saranno

esclusi molti operatori economici di fatto fiscalmente regolari, esponendoli a una penalizzazione eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto a una violazione che, spesso, viene poi riconosciuta come inesistente. Sanzionare queste situazioni con l'esclusione dalle gare è sproporzionato.

Rischio incostituzionalità

Tanto che ieri l'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) è intervenuta sul tema e ha parlato di «palese incostituzionalità della norma per lesione del diritto alla difesa». Spiegando: «Non può essere considerato debitore un soggetto per il quale una data pretesa impositiva non sia stata ancora definitivamente accertata».


Anche per l'Ance la normativa comunitaria deve essere «coordinata ed inserita» nel contesto dell'ordinamento tributario italiano che, in linea generale, «dà rilevanza all'atto accertativo, quale mezzo di prova certo dell'illecito tributario, solo quando lo stesso assume carattere definitivo». In ogni caso, per un'amministrazione è difficile giustificare, anche davanti a un giudice, l'esclusione di un'impresa da una gara se l'accertamento è oggetto di lite tributaria.

Le soluzioni

Il rimedio, secondo Buia, a questo punto è una inversione di marcia, in sede di conversione del provvedimento: «Denunceremo con forza al legislatore questa situazione di accanimento. Per noi è necessario lo stralcio della norma». Poco conta che la richiesta arrivi da Bruxelles: «Il Governo dovrebbe fare muro, a tutela delle imprese». L'alternativa, molto meno allettante, è una revisione radicale della formulazione attuale. Che passi, ad esempio, dall'aumento del tetto al di sopra del quale far scattare l'esclusione dalle gare: «Da 5 mila si dovrebbe passare ad almeno 50 mila euro», conclude il presidente Ance.

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



ORDINAMENTO
PENITENZIARIO

Due ore d'aria per il detenuto al 41-bis

Si alle due ore d'aria per il detenuto al 41-bis. La riduzione a una è possibile, nei confronti del singolo detenuto, solo per motivi eccezionali dei quali la direzione del carcere deve

dare conto.

La Cassazione, con la sentenza 17579, conferma la decisione del Tribunale di sorveglianza, in favore di alcuni detenuti del carcere di Sassari, e respinge il ricorso della Casa circondariale, del Dap e del ministero della Giustizia. Il tutto è iniziato con il reclamo di un detenuto contro il regolamento interno che prevedeva, un'ora d'aria e l'altra in biblioteca. Disposizioni, in linea con la circolare Dap, ma in contrasto con la norma primaria.

— **Patrizia Maciocchi**

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA